



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 61 DEL 2004

Relaziona sull'accapo il Vice Sindaco Nicola Ciavarrella nonché Assessore all'Agricoltura: " il 13 novembre 1997 e del 2004 sono date funeste per la nostra agricoltura; le avversità atmosferiche si sono abbattute sui nostri terreni apportando danni di notevole entità. Mi sono impegnato già da Domenica con gli Amministratori dei comuni vicini e con gli Enti sovra comunali per chiedere lo stato di calamità naturale. Già la campagna del pomodoro, delle olive e dell'uva è stata notevolmente compromessa e invito tutti gli astanti a voler esprimere le proprie argomentazioni e a dare suggerimenti validi a supporto della richiesta di cui mi sono fatto sostenitore.

Il Presidente del Consiglio, Nazario Vocale, invita a fare delle proposte serie e pertinenti da cui si possa evincere lo stato di contingenza degli agricoltori.

Il Consigliere Benedettino Vincenzo: sono stato con l'Arch. Adelmo Marrocchella a fare un sopralluogo con documentazione fotografica anche il giorno successivo all'evento calamitoso per avere un quadro ancora più preciso della situazione non certo felice. L'ufficio agricoltura si è attivato immediatamente a contattare la Regione Puglia e continueremo a portare all'attenzione di questa istituzione ogni dato di fatto puntuale e preciso. Chiedo, inoltre, di sensibilizzare le Amministrazioni dei comuni vicini in quanto i nostri agricoltori hanno terreni che rientrano nel loro territorio coinvolgendoli a perorare questa causa ancora più velocemente col tentativo di dare voce alle nostre necessità.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere D'Antuono Vincenzo: pertanto i presenti sono n. 14.

Il Consigliere Zaccagnino Gianmario: è chiaro che le cattive condizioni meteorologiche hanno dato una battuta di arresto alla nostra produttività agricola; questa emergenza non rende felice nessuno. I problemi che gli agricoltori stanno avendo sono noti: i prodotti sono pagati poco e arrivano al consumatore a prezzi altissimi. Molti scatinati sono allagati, oltre ai terreni, e i cittadini hanno manifestato apprensione per i danni. I coltivatori, non solo del nostro territorio ma anche di quello vicino, si trovano in evidente difficoltà. Bisogna rendere partecipi anche i vicini Amministratori nonché la Fondazione Zaccagnino coinvolta in questa emergenza per dare il loro apporto. Per le motivazioni suddette, il gruppo U.D.C. esprime solidarietà a tutti coloro che hanno subito danni che non sono di poco peso.

Il Consigliere Pignatelli Angelo: non mi intendo troppo di agricoltura, però, a mia memoria, non ho visto niente di simile, mai tanta acqua si è



abbattuta sulla nostra zona. Bene ha fatto il Vice Sindaco ad invogliare gli altri comuni e mi associo a quanto detto dagli altri Consiglieri.

Il Consigliere Caruso Michele: è necessario coinvolgere la Provincia perché sia data più attenzione anche ai canali eventualmente ostruiti, per evitare che i nostri terreni non drenino a sufficienza. Oltre a chiedere lo stato di calamità chiediamo agli enti preposti ad attendere anche a questi altri lavori.

Il Consigliere Giagnorio Vincenzo, capo gruppo della lista civica "Città Mia": mi associo a quanto detto dal Consigliere Caruso.

Il Consigliere D'Antuono Vincenzo (F.I.): dichiaro la mia disponibilità a collaborare per fronteggiare l'emergenza; ma mi è d'obbligo rimproverare il Consorzio di Bonifica Montana che non si preoccupa di prevenire i danni che ci piovono addosso.

Il Consigliere Altieri Valentino: la pioggia è un evento che non si può fermare ma chiedo che vengano sentiti in una Conferenza di Servizio anche gli agricoltori per avere anche il loro pensiero. Il Consorzio di Bonifica lascia molto a desiderare perché produce costi e non aiuti.

Il Consigliere Contessa Giuseppe: la posizione geografica di San Nicandro è tale per cui molti agricoltori hanno terreni siti in agro di comuni vicini per cui il nostro Assessore fa bene a coinvolgere anche tutti gli altri amministratori nella richiesta di aiuti.

Il Vice Sindaco: chiedo anche il parere degli agricoltori presenti fra il pubblico e comunico l'indisponibilità del Sindaco che è impegnato per motivi istituzionali in favore del nostro Comune presso il Parco Nazionale del Gargano. Personalmente ho chiamato il Dott. Gagliardi e ricordo che nel 1997 con l'allora Assessore D'Antuono abbiamo istruito in pochi giorni le pratiche di tutti i cittadini. Per quanto riguarda il Consorzio di Bonifica abbiamo riferito richiesto i tabulati degli interventi che annualmente fanno per la pulitura dei canali.

Il Consigliere Pignatelli Angelo: i Consorzi di Bonifica sono stati istituiti per mettere le tasse: noi della Comunità Montana ne volevamo lo scioglimento ma, guarda caso, la regione Puglia gli ha dato un'altra delega, la "forestazione".

Il Consigliere Altieri Valentino: per far partecipare il pubblico più numeroso i Consigli Comunali si dovrebbero celebrare di sera.

Il Vice Sindaco, a questo punto, legge la proposta di deliberazione e ne chiede la doppia votazione anche per l'immediata esecutività.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del 6° settore, Arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ha espresso parere favorevole.

Premesso:

che dal giorno 12 al 14 novembre u.s. l'intero agro di questo Comune è stato interessato da forti piogge a carattere alluvionale che ha causato ingenti danni a tutte le coltivazioni in atto;

che in seguito a tale evento avverso sono pervenute, da parte di diversi cittadini danneggiati, istanze di aiuto per l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni subiti;

ritenuto di dover richiedere alla Regione Puglia di disporre per lo stato di calamità, ai sensi della legge regionale 24/90 per quanto concerne le aziende agricole per l'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive mediante l'erogazione di provvidenze a ristoro dei danni subiti, la sospensione e la rateizzazione del credito agrario e l'annullamento dei contributi agricoli unificati;

con voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- di dover richiedere alla Regione Puglia di disporre per lo stato di calamità, ai sensi della legge regionale 24/90 per quanto concerne le aziende agricole per l'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive mediante:
 1. l'erogazione di provvidenze a ristoro dei danni subiti;
 2. la sospensione e la rateizzazione del credito agrario;
 3. l'annullamento dei contributi unificati.

- con separata ed unanime votazione si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 62 DEL 2004

Prima di iniziare la trattazione degli accapi il Presidente legge un documento riguardante la catastrofe del Sud-Est Asiatico (allegato "A").

Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Di Salvia Nicandro e Altieri Valentino: pertanto presenti sono n. 18;

Il Consigliere Di Salvia propone di devolvere due gettoni di presenza di ciascun consigliere per i terremotati. Cervone e Pignatelli si associano alla proposta che viene votata all'unanimità dei presenti. Subito dopo si osserva un minuto di silenzio.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Sassano Costantino V.: pertanto presenti sono n. 19.

Successivamente il Sindaco legge la comunicazione del Presidente della Comunità Europea Barroso riflettente la metanizzazione a San Nicandro e si rivolge al Segretario Generale affinché ne invii copia ai Consiglieri Comunali e agli Assessori Comunali (allegato "B").

Relaziona sull'accapo il Vice Sindaco Ciavarrella il quale afferma che la modifica al regolamento è necessaria per venire incontro gli allevatori;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione: il responsabile del VI settore, arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che:

con deliberazione di C.C. n. 25 del 08.06.04 è stato approvato il regolamento per la concessione in fida dei pascoli comunali;

l'art. 3, comma 1°, del predetto regolamento consente l'esercizio del pascolo dal 15 maggio al 15 novembre di ogni anno;

che l'art. 2 del medesimo regolamento prevede il dimensionamento del carico di bestiame in ragione di un capo di bestiame adulto (1 UBA) per ogni 3 ettari di pascolo;

considerato che tale superficie assegnata per ogni capo di bestiame adulto è sufficiente a consentire il pascolo per l'intero anno;



ritenuto, pertanto, modificare il comma 1°, dell'art. 3 del regolamento di che trattasi, stabilendo di autorizzare per l'intero anno l'esercizio del pascolo;

dato atto che il presente atto non comporta alcun impegno finanziario;

Con votazione unanime (n. 19) e palese l'accapo viene approvato anche per l'immediata esecutività.

D E L I B E R A

- 1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il comma 1° dell'art. 3 del Regolamento per la concessione in fida del pascolo comunale con la seguente dicitura: " l'autorizzazione al pascolo viene rilasciata per l'intero anno solare (1 gennaio - 31 dicembre)";
- 2) di rendere, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 con votazione unanime.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 63 DEL 2004

Il Consigliere ZACCAGNINO: si rivolge ai suoi colleghi invitandoli a fare qualsiasi proposta per consentire a tutti di esprimersi: " riteniamo che la scuola materna comunale non ha più ragione di esistere. La scuola materna statale è organizzata in maniera perfetta pertanto quella comunale le fa una concorrenza inutile, anzi provoca disservizi che induce qualche insegnante a viaggiare per lavorare fuori dal comune. La nostra proposta è di non accettare più iscrizioni per il prossimo anno scolastico fino ad una chiusura graduale. Tale soppressione determina un vantaggio al bilancio comunale ed una riqualificazione delle insegnanti".

Il Consigliere URBANO: "quando ero amministratore di questa città, ricordo, la ressa per le raccomandazioni finalizzate ad entrare in questa scuola. Allora non abbiamo pensato alle maestre ma al servizio che funziona benissimo altrimenti non ci sarebbe stata ressa. I comuni emancipati premiano i servizi buoni anche se comportano delle spese: anziché eliminare questo eccellente servizio direi di potenziarlo riducendo le spese per le inutili feste o per pagare Sgarbi o il libro di un Ministro. Sono assolutamente contrario all'approvazione dell'accapo;

Il Consigliere DI SALVIA: " sono d'accordo con Urbano. L'istituzione della scuola materna comunale è stata una conquista di grande importanza e frutto di battaglie di tante famiglie. Se siamo arrivati a questo punto vuol dire che ci sono delle responsabilità e, forse, degli interessi privati in atti pubblici tendenti a favorire qualche insegnante fuori sede e la si vuole sistemare qui. Potrebbe pure succedere il contrario ossia la scuola materna statale a comprimersi e/o ridursi. Sono radicalmente contrario.

Il Consigliere SASSANO: " gli Americani vengono a Bologna a studiare le nostre Scuole Materne. Non vedo perché deve essere soppressa la nostra che assicura agli allievi la continuità degli insegnanti. Non vorrei che questo provvedimento serva a salvare qualcuno."

Il Consigliere Benedettino: " sono d'accordo con Di Salvia che la Scuola Materna Comunale è stata una conquista notevole, nel senso che fu antesignana perché ha offerto un servizio ad una moltitudine di bambini che la Statale non riusciva a soddisfare. Ora, con la limitazione delle nascite, da 30 anni or sono le cose sono cambiate. Riferendosi alla frase di Di Salvia circa gli interessi privati di qualcuno dei Consiglieri di maggioranza fa presente che oggi la realtà è completamente diversa. Si è iniziato a parlare di soppressione della Scuola Materna Comunale sin dal 1999. Alcune Istituzioni sono diventate "Carrozzoni Pubblici". Purtroppo la natalità zero ha inciso notevolmente sulla attuale proposta. La nostra Scuola Materna è stata ed è eccellente, ma crea



disservizio e nelle condizioni attuali tra qualche anno non sarebbe competitiva: le insegnanti stanno per andare in pensione e le rimanenti che hanno acquisito una indiscussa preparazione, saranno allocate in maniera consona. Ringrazio il capo gruppo dell'UDC per la sua proposta."

Il Consigliere Altieri: " sono contrario! Perché, con un colpo di spugna, non si può cancellare un' Istituzione per favorire qualcuno da vicino alla maggioranza. Nella relazione di Zaccagnino non ho desunto che ci sono state riunioni coi Sindacati. La scuola Materna Comunale ha un ruolo ben definito. Abbiamo perso tante Istituzioni e per risparmiare qualche migliaio di Euro, non vogliamo perderne una eccellente, gli utenti la vogliono e non vogliamo perderla. Voteremo contro perché si avrebbe un minor servizio per questa Città.

Il Consigliere Cervone: " la soppressione porta un vero disagio? Gli insegnanti avranno problemi? Il servizio esiste o è un disservizio? I Sannicandresi avranno un costo maggiore se si sopprime la Scuola Materna Comunale? Se non ci sono problemi per le nostre famiglie e per le nostre insegnanti allora sono favorevole alla soppressione della Scuola."

Il Consigliere Pignatelli: " si tratta di non accettare le iscrizioni per l'anno in corso. Nel frattempo ci saranno due o tre anni di ripensamento.

Il Consigliere Di Salvia, rivolgendosi a Pignatelli, lo invita a riflettere sull'argomento perché nel giro di due anni la scuola sarà soppressa.

Il Consigliere De Luca: " voglio ribadire il discorso di Urbano: a noi delle insegnanti non interessa, che saranno, comunque, assorbite. Ciò che interessa è il danno economico per il Comune. Non può essere soppressa; dopo tutto è stata decantata anche da Benedettino il quale ribatte subito che la sua Istituzione era all'epoca una conquista, oggi crea disservizio."

Il Consigliere D'Antuono: " sono stato chiamato in causa da Benedettino per ben 2 volte e lo voglio tranquillizzare: per ciò che concerne il primo punto dico che per i congiunti dal 99 non ho fatto alcunché a differenza di qualche giullare della politica che siede in questi banchi; per il secondo punto ti proibisco, rivolgendosi a Benedettino, di dire in pubblico che le insegnanti della Scuola Materna Comunale non sono adeguate ai tempi perché ciò mi offende per la seconda volta."

L'Assessore Stuccilli: "premessso che non voglio offendere nessuno, ritengo che anche la Scuola Materna Statale offre un ottimo servizio ed il mio plauso va alle insegnanti della Comunale per come hanno lavorato e profuso il loro interesse. Fa una cronistoria della nascita della Scuola Materna Comunale avvenuta nel luglio del 1973 e delle relative motivazioni. La soppressione è dovuta al calo di natività dei bambini il cui numero è sceso al di sotto delle 400 unità ed al costo di circa 80.000 Euro nel caso di nuove assunzioni. Quindi



chiarisce i dubbi di Cervone, Altieri e di tutti gli altri Consiglieri circa le motivazioni che hanno portato a questa determinazione. In particolare ricorda al Consigliere Altieri che aveva esibito un documento contenente le firme raccolte, a suo dire, dal 2003 per il mantenimento della Scuola di cui trattasi che dette firme, invece, sono state raccolte dal 2002 per la maggior parte e solo qualcuna nel 2003 perché già da allora le Insegnanti sapevano che la Scuola doveva essere soppressa. Continua la Stuccilli, se dovessimo mantenerla saremmo costretti ad istituire anche la Scuola Elementare Comunale mentre l'Amministrazione vuole istituire un altro servizio e, precisamente, l'asilo nido."

Il Consigliere Altieri: " con l'intervento dell'Ass. Stuccilli che è fuori luogo, si è entrato nella soggettività. Il problema fondamentale consiste, a quanto ho potuto capire, nel risparmio di qualche migliaio di Euro. Propongo di rinviare l'accapo nel prossimo Consiglio Comunale per acquisire anche i pareri dei Dirigenti Scolastici".

Il Consigliere Urbano chiede alla Stuccilli il numero degli iscritti ed il numero minimo prescritto dalla legge per ogni sezione. Avuto conferma della propria tesi riformula la domanda retorica "perché le mamme vogliono iscrivere le loro creature alla Scuola materna Comunale?". Vuol dire che funziona! Perché privarcene?

Il Consigliere Sassano: " l'ass. Stuccilli mi ha sconcertato perché dice che ci vogliono 80.000, 00 Euro; io propongo: 1) di andare a farvi un'idea visitando le scuole del Nord e poi votate e mettamoci la mano sulla coscienza 2) di potenziare il servizio collocando a riposo gli ammalati ed assumendo nuovo personale; 3) di istituire un centro medico convenzionato per bambini; 4) di risparmiare piuttosto sui fuochi d'artificio.

Il Sindaco, On. Nicandro Marinacci,:"l'Amministrazione ha il dovere di istituire i servizi quando sono carenti, altrimenti vanno soppressi quando gli stessi sono superflui. Il sottoscritto si è battuto in Parlamento dove ha proposto delle interpellanze per assicurare i diritti a tutti. Le insegnanti dal 1973 al 1998 non sono state considerate da qualsiasi politico si fosse seduto nei banchi della maggioranza. Nel 1998 la delibera di riordino è stata plaudita da tutti: infatti, questa Amministrazione fu lodata perché fu l'unica capace di sostenere e mantenere tutte le istituzioni importanti in loco fino alla riforma "Berlinguer" che smembrò le scuole e creò gli Istituti Comprensivi Scolastici. Nel 2000, fra le altre, ci fu una Conferenza di Servizio fra l'A.C. ed i Dirigenti Scolastici Maruzzi, Papa e Montemitro in sostituzione del Solimando assente per un'operazione nell'ospedale di Ancona nella quale si stabilirono motivi chiari e precisi per il mantenimento delle sedi istituzionali scolastiche che io, fino a quel giorno difesi ma da quel momento diventò improponibile il mantenimento perché nacquero 6 istituzioni statali dell'infanzia più la nostra comunale. Per ciò che concerne la Scuola Materna Comunale, nessuno ha voglia di annullare dei servizi, ne abbiamo perse tante di istituzioni..... Da



gennaio combatteremo per avere il Tribunale e l'AQP. Oggi però vorrei avere una relazione da parte di Forza Italia su quello che pensa sull'argomento. Allora c'era la necessità di istituire questa scuola perché ce n'era una sola (Statale), oggi è superflua (Comunale). L'Asilo Nido è necessario: un servizio che non c'è. Sono stato a Bologna al motor Show e questo Comune non fa sconti a nessuno: le rette sono salate. Ho visto il cartello "benvenuto a Bologna Città delle feste" – comune che vai feste che trovi...- Per ciò che riguarda il danno economico, sorvoliamo. Ad Altieri " si perdono le istituzioni che ci vengono tolte dall'alto; se vogliamo restituire la Scuola Materna, basta tornare in Consiglio Comunale". A Cervone " per ciò che riguarda i disagi: nessuno! Abbiamo un servizio di trasporto pubblico eccellente. Le insegnanti non sono sminuite né nel ruolo né nella dignità". Di nuovo ad Altieri " le firme sono quasi tutte del 2002 e solo qualcuna dal febbraio al giugno 2003. Gli alunni iscritti sono virtuali o reali? I virtuali sono illegali." Per le feste il comune ha speso € 5.000,00; quando si spendeva di più alcuni stavano in prima fila. Voto come vota la maggioranza e voglio si aggiunga un ulteriore punto al dispositivo: "l'Amministrazione Comunale con Conferenze di Servizio valuterà l'istituzione dell'Asilo Nido con eventuale retta a pagamento";

Il Consigliere D'Antuono: " non ero iscritto a F.I. nel 1999. Mi sono iscritto a F.I. per far candidare l'attuale Sindaco a Parlamentare e, per questo motivo, sono andato con Marinacci e Urbano da Fitto. Come F.I. siamo contrari alla soppressione."

Il Consigliere Zaccagnino: " per dichiarazione di voto e per evitare malintesi mi preme dire a titolo personale e del gruppo che rappresento che nessun riferimento veniva fatto a nessuna persona che ricopre il ruolo di maestra nella Scuola Materna Comunale a cui va il nostro plauso per le loro qualità morali e di qualsiasi natura. L'UDC voterà a favore della proposta Stuccilli con l'accapo aggiunto dal Sindaco."

Il Consigliere Cervone: " la Scuola Materna non è un problema: sono d'accordo per l'istituzione del servizio Asilo Nido e spero che la minoranza collabori con la maggioranza per raggiungere qualcosa di positivo.

L'Assessore Stuccilli Michelina relaziona nel modo seguente:

con la deliberazione di G.C. n.465 del 16.07.1973 e ratificata in C.C. in data 3.9.73 si provvedeva all' istituzione di n. 3 sezioni di scuola materna comunale in quanto le 25 sezioni di scuola materna statale risultavano insufficienti ad accogliere tutti i bambini in età prescolare;

Constatato che con il passare degli anni la natalità è diminuita, portando il numero complessivo delle nascite da n. 1171 degli anni 60 a n. 431 degli anni 2000;



Poiché le nuove leggi e disposizioni scolastiche hanno portato all'istituzione di nuove sezioni di scuola materna nelle tre Istituzioni Scolastiche Statali, oltre alle scuole Paritarie, con la possibilità di inserire tutti i bambini;

Ritenuto non più opportuno, per i motivi suddetti, continuare a mantenere in piedi le tre sezioni di scuola materna comunale, reputando necessario non accettare le iscrizioni al 1° livello relativamente all'anno scolastico 2005/06;

Assodato, inoltre, che le insegnanti, in quanto dipendenti comunali, saranno impegnate presso gli uffici del Comune, secondo le disposizioni che verranno impartite in seguito;

E PROPONE DI DELIBERARE

1 di non accettare le iscrizioni al 1° livello per l'anno scolastico 2005/06, sopprimendo così una sezione della Scuola Materna Comunale;

2 di procedere, a scalare, la chiusura delle altre due sezioni;

3 di provvedere alla sistemazione delle insegnanti, in quanto dipendenti comunali, presso gli uffici da definire in seguito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri,

Udita la proposta dell'Ass. Stuccilli,

Udita la proposta del Sindaco con l'aggiunta di un ulteriore punto al dispositivo concernente l'eventuale istituzione di un Asilo Nido,

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica; ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Con n. 13 voti favorevoli e n. 6 (Altieri, Di Salvia, De Luca, D'Antuono, Urbano e Sassano il quale detta la seguente dichiarazione di voto: con questa delibera se è vero che ci vogliono 80.000,00 Euro, sono usciti i soldi per sparare i petardi alle feste patronali; però sarebbe stato corretto invitare le mamme) anche per l'immediata esecutività



DELIBERA

- 1 di non accettare le iscrizioni al 1° livello per l'anno scolastico 2005/06, sopprimendo così una sezione della Scuola Materna Comunale;
- 2 di procedere, a scalare, la chiusura delle altre due sezioni;
- 3 di provvedere alla sistemazione delle insegnanti, in quanto dipendenti comunali, presso gli uffici da definire in seguito.
- 4 di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
- 5 l'Amministrazione Comunale con Conferenze di Servizio valuterà l'istituzione dell'Asilo Nido con eventuale retta a pagamento.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 64 DEL 2004

Relazione sull'accapo il Sindaco: " è arrivata alla mia attenzione da parte del Presidente del Circolo Unione una richiesta corredata da n. 100 firme, la seconda è di una persona a me molto cara: Cosimo Giagnorio. Vi leggo la richiesta (Allegato "A").

Si tratta del tratturello della Puglia in vernacolo "tratturo di flavicenze". Per questa nostra cittadinanza è di grande importanza perché la storia vuole che oggi Cosimo Giagnorio a cui va la mia e nostra stima si è premurato di far sì che detto tratturello venga reso accessibile nei tre Km. che congiungono la S.S. 89 con la S.S. 16 all'altezza del Km. 17 S. Severo - Foggia.

La proposta si estrinseca in 3 punti oltre all'immediata esecutività:

- a. far voti al Sindaco di Apricena per rendere il tratturello quanto meno transitabile e non più pericoloso;
- b. impegnare con forza i Sindaci e le Amministrazioni interessate affinché facciano sentire la nostra voce nel competente Consesso Provinciale;
- c. far voti al Sindaco di Apricena affinché ceda il tratturo all'Ente Provincia;
- d. far voti al Presidente della Provincia affinché ponga in essere tutti gli atti finalizzati alla relativa acquisizione.
- e. rendere la presente immediatamente eseguibile.

L'ass. Bortone suggerisce oltre a quanto proposto dal Sindaco di procedere anche all'allargamento della curva di immissione;

Il Consigliere De Luca è sostanzialmente d'accordo.

Si dà atto dell'uscita dall'aula del Consigliere Urbano: pertanto i presenti sono n. 18.

Si procede alla votazione della proposta formulata dal Sindaco e si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 17

Astenuti n. 1 (Sassano).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con i voti su indicati



DELIBERA

- 1) Di far voti al Sindaco di Apricena per rendere il tratturello quanto meno transitabile e non più pericoloso;
- 2) Di impegnare con forza i Sindaci e le Amministrazioni interessate affinché facciano sentire la nostra voce nel competente Consesso Provinciale;
- 3) Di far voti al Sindaco di Apricena affinché ceda il tratturo all'Ente Provincia;
- 4) Di far voti al Presidente della Provincia affinché ponga in essere tutti gli atti finalizzati alla relativa acquisizione.
- 5) Di rendere la presente immediatamente eseguibile.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 65 DEL 2004

Il Consigliere Sassano: " la S.P.A. mista va fatta e anche quotata in borsa ma soltanto ai fini di creare i posti di lavoro."

Il Consigliere Altieri: " ci sono delle considerazioni molto importanti da fare sullo Statuto Sociale che prevede oggetti allargati: sembra che si voglia creare un governo parallelo svincolato da controlli importanti che può gestire con molta tranquillità molti settori e, quindi, tutta l'attività del Comune."

Il Consigliere Zaccagnino:" ho letto un manifesto con sottoscritto i Consiglieri d'opposizione. Non tutti i Consiglieri d'opposizione sanno che esiste quel manifesto. Questo accapo sta già sotto la lente di qualche Procura, quindi il controllo c'è. Con la sua approvazione avremo dei vantaggi non avuti con la Servizi Territoriali e la Gema. Il gruppo che rappresento voterà a favore perché ha formulato la proposta."

Il Consigliere D'Antuono:" per quanto riguarda il C.d.A. il Comune, in considerazione del 51%, dovrebbe avere 3 rappresentanti e non 2."

Il Consigliere Sassano risponde che la legge prevede che le cose stiano così ma occorre creare un sistema di controllo più efficace purché non ci metta le mani la politica: propone, per esempio, che il Consiglio Comunale possa eleggere un rappresentante però con una maggioranza qualificata (2/3)."

Il Consigliere Benedettino:" invito D'Antuono che voterà contro a ponderare. Capita a tutti di vedere il martedì e il venerdì code di cittadini davanti alla Gema per pagare le tasse. Poi si sa che la Gema si fa pagare dal Comune la percentuale anche sul non riscosso. Per ora risolviamo i problemi e poi pensiamo ai controlli. In tutti i paesi abbiamo le cosiddette "Municipalizzate". L'idea mi pare buona e mi pare che siamo in ritardo, tutto è politico nella vita però dobbiamo essere compatti nell'approvare l'accapo."

Il Sindaco, On. Nicandro Marinacci,:" già dal 1995 dicevamo che la Gema non assicurava la parità fra i contribuenti: riscuote la percentuale anche sul non riscosso; per un fatto politico la Gema è stata mantenuta fino al 31.12.2004. Invece con una società la gestione è più oculata. La denominazione della Società è stata messa in bianco per poterla stabilire in questo Consesso mediante votazione: propongo si chiami "SAN NICANDRO TRIBUTI" e che si aggiunga al punto 9 del dispositivo il Dott. Giuseppe Giagnorio quale responsabile del procedimento."



Il Consigliere Di Salvia: " a mio parere è assolutamente irritale: quando si propone un accapo di questa importanza deve essere presentato dal relatore. La questione non è limitata alla Gema, con i dovuti accorgimenti, si potrebbe arrivare ad una determinazione comune. Qui il problema è enorme, perché si tratta di tutta l'attività comunale travasata nella gestione della società. Io non sono d'accordo, ci sarebbe una svendita, questo svuotamento democratico mi preoccupa. Si vuole avere uno strumento al servizio di un Sindaco chiunque egli sia. Il mio voto sarà assolutamente negativo."

Il Consigliere Cervone: " pensando alla fila davanti alla Gema per pagare le tasse, qualsiasi proposta improntata a creare lavoro verrà votata da me in quanto, in questo caso, ci saranno opportunità di lavoro per i giovani."

Il Consigliere Sassano: " le S.P.A. sono utili però, nella fattispecie, voterò contro perché il sistema di controllo non mi convince."

Il Consigliere Altieri: " rivolgendosi a Zaccagnino, il cartello è fortemente indicativo di chi dirige i partiti soprattutto se lo stesso è collocato davanti alle relative sedi. Ho già illustrato i motivi del mio voto contrario sull'accapo: è un "guazzabuglio" e sarà impossibile la gestione in quanto è improntato ad una logica non imprenditoriale ma più clientelare ed affaristica. "

Il Consigliere D'Antuono: " condivido il pensiero di Benedettino per la Gema però non possiamo affidare a questa Società tutti i servizi contemplati nel capitolato: non si creeranno posti di lavoro ma si creerà una nuova "Servizi Territoriali" che servirà a qualcuno. Ne ripareremo tra 1 anno, Benedettino, sperando di chiedere scusa il 28.12.2005. Voterò contro."

Si procede alla votazione della seguente proposta di deliberazione con le aggiunte formulate dal Sindaco relativamente alla denominazione della Società e del nominativo del responsabile del procedimento:

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per ciò che concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ha espresso parere favorevole.

Premesso:

- che quest'Amministrazione è intenzionata a procedere ad una riorganizzazione globale del settore delle entrate e più precisamente:
 - relativamente alle entrate tributarie l'obiettivo è recuperare le esistenti aree di evasione e di elusione ripristinando una corretta equità fiscale, interventi tutti che impongono quale attività preliminare un accurato censimento dei cespiti e dei contribuenti;



- relativamente alle entrate non tributarie ed alla gestione dei beni patrimoniali e delle relative entrate, si rende necessario ottimizzare lo sfruttamento di tutte le proprie risorse ed individuando eventualmente maggiori cespiti attualmente non utilizzati;
- che l'art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, prevede espressamente la possibilità di affidamento a società miste a capitale pubblico maggioritario costituite con soci privati prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del suddetto decreto, dell'attività di liquidazione, accertamento, riscossione e riscossione coattiva dei tributi e di tutte le entrate;

Ritenuto:

- che lo strumento della società mista consente di coniugare le risorse proprie della struttura pubblica con la professionalità e l'iniziativa del privato, riservando alla prima la funzione di controllo e garanzia del rispetto di tutti i principi che presiedono il conseguimento del pubblico interesse e delegando al secondo l'attività imprenditoriale in senso proprio con i connotati di professionalità, economicità ed efficienza propri della gestione privata;
- che l'utilizzo della società mista presenta una serie di vantaggi, quali, fra i più importanti:
 - aumento del grado di efficienza del servizio, inteso come capacità di produrre lo stesso livello quantitativo di prestazioni a costi minori per la collettività;
 - aumento del grado di efficacia del servizio, ovvero la capacità di raggiungere gli obiettivi in termini di qualità e funzionalità per l'utenza grazie anche ad una più agile struttura di tipo privatistico;
 - acquisizione di know-how gestionale non disponibile all'interno dell'ente pubblico;
 - liberazione di risorse impegnate nella gestione del servizio per utilizzare altrove, con particolare riferimento alle risorse umane.

Ritenuto altresì

- che secondo consolidato principio giurisprudenziale l'individuazione del socio privato deve intervenire in esito a procedura concorsuale pubblica in quanto *"il socio privato è un socio "imprenditore" chiamato a svolgere mediante il suo apporto parte rilevante di un pubblico servizio e ciò esclude che l'Amministrazione possa basarsi, nella scelta del socio, sui generici apprezzamenti soggettivi e, comunque, di carattere fiduciario perchè ciò escluderebbe i principi di buona amministrazione e trasparenza dell'azione amministrativa"* (cfr. per tutti Cons. Stato V, 19 febbraio 1998, n. 192);
- che la sopra delineata posizione di socio imprenditore si inquadra sotto il profilo civilistico nella figura del socio titolare di azioni con prestazioni accessorie di cui all'art. 2345 cod. civ. ai sensi del quale: "l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non



consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità ed il compenso e stabilendo particolari sanzioni per l'inadempimento";

- che l'applicazione di tale meccanismo consente di attribuire al socio privato della società mista, attraverso apposito accordo, l'intero ruolo operativo all'interno della società, con assunzione dei relativi costi, mantenendo il socio pubblico l'integrale controllo dell'attività sociale nella sua qualità di socio di maggioranza;
- che alla luce di quanto sopra lo Statuto della costituenda società stabilisce che le azioni spettanti ai soci privati abbiano il vincolo delle prestazioni accessorie consistenti nell'attività imprenditoriale di svolgimento dei servizi che saranno affidati alla società mista;

Considerato

- che alla costituenda società sarà affidato il servizio di gestione, liquidazione accertamento riscossione e riscossione coattiva delle entrate comunali, si ritiene che per la scelta del socio privato debba applicarsi e la normativa della procedura concorsuale di cui al D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157;
- che per la natura dell'attività che la società mista dovrà svolgere si ritiene si ritiene opportuno utilizzare un criterio di aggiudicazione che consenta di dare spazio nella valutazione delle offerte, oltre che all'aspetto economico, alle capacità tecniche, operative ed imprenditoriali e all'esperienza specifica maturata nel settore, pertanto si procederà all'applicazione del criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'art. 23 lett. b) D.lgs. 157/1995;

Vista

la

prossimità delle naturali scadenze dei termini per l'emissione degli avvisi di accertamento e liquidazione dei tributi in oggetto, si rende necessario accelerare il più possibile i tempi per la costituzione della società, e tanto al fine di escludere la prescrizione delle pretese patrimoniali con conseguente danno erariale che altrimenti graverebbe in capo all'Amministrazione e che, alla luce di quanto sopra, ricorrono senz'altro le condizioni di urgenza che autorizzano ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 157/1995;

Considerato altresì

- che la normativa consente agli Enti locali la possibilità di partecipare a società a prevalente capitale pubblico costituite da altro Ente qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, ovviamente tenuta ferma la necessità che il socio privato sia stato a suo tempo selezionato attraverso procedura ad evidenza pubblica;
- che in effetti lo Statuto della costituenda società prevede la possibilità di ammissione quali nuovi soci, di altri Enti locali o soggetti pubblici da realizzarsi attraverso aumento e sottoscrizione del capitale sociale e/o attraverso alienazione delle azioni;



- che, alla luce del possibile ampliamento della compagine sociale ad altri soggetti pubblici, i requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnica richiesti per la partecipazione alla gara sono stati determinati in modo tale da garantire all'Ente la selezione di un soggetto in grado di svolgere il servizio anche a favore di altri Enti, con assunzione di compiti più articolati rispetto alle sole esigenze ed obiettivi di questa Amministrazione.

Con n. 13 voti favorevoli e n. 5 contrari (D'Antuono, Altieri, De Luca, Di Salvia e Sassano)

DELIBERA

- 1) di approvare quanto in premessa riportato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di procedere alla costituzione di una società per azioni a capitale pubblico maggioritario per la gestione delle entrate comunali denominata "SAN NICANDRO TRIBUTI S.p.a." con i seguenti caratteri essenziali:

Oggetto sociale:

- gestione, liquidazione, accertamento, riscossione e riscossione coattiva dei tributi locali;
- esecuzione del servizio pubbliche affissioni e conseguenziale liquidazione, accertamento e riscossione dei relativi diritti
- gestione, liquidazione, accertamento e riscossione e riscossione coattiva delle entrate patrimoniali del Comune;
- gestione, riscossione e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative

Durata

- Anni 20

Capitale sociale

- Euro 120.000,00 così ripartito:

A) partecipazione facente capo a soggetto pubblico 51%

B) partecipazione facente capo a soggetto privato 49%

Le azioni di titolarità del socio privato sono gravate dall'obbligo di prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del C.C.

- 3) di approvare contestualmente lo Statuto della sopraindicata società, come riportato allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) e della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che l'operatività della società conseguirà alla formalizzazione degli atti costitutivi;
- 5) di procedere nella scelta del socio privato mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi del disposto di cui al D.lgs 17 marzo 1995, n. 157;
- 6) di avvalersi, stante l'urgenza, dei termini di cui all'art. 9 del D.lgs n. 157/95;
- 7) di utilizzare ai fini dell'aggiudicazione il criterio di cui all'art. 23, lettera b) del menzionato D. Lgs. 157/95, offerta economicamente più vantaggiosa



tenuto conto degli elementi che di seguito si riportano in ordine decrescente di importanza:

- A) programmazione generale in ordine a forma, modalità, strumenti di esercizio dell'attività nell'arco di durata della società;
 - B) esperienze specifiche nei settori di oggetto del presente affidamento nonché capacità e consistenza dell'impresa;
 - C) corrispettivo, espresso in termini di ribasso percentuale sull'aggio e/o compenso riconosciuto alla società mista, richiesto per lo svolgimento delle prestazioni per le quali la società si avvarrà dell'opera del socio privato, così come individuate nel capitolato per il servizio di gestione entrate comunali;
- 8) Di affidare alla costituenda società la gestione delle entrate comunali come disciplinata dal relativo capitolato d'oneri che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) e della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 9) di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Giuseppe Giagnorio, Responsabile del Servizio tributi, il quale provvederà all'adozione, per quanto di propria competenza, degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione, compresa l'approvazione del bando di gara e l'indizione della stessa;
- 10) Con separata votazione e n. 13 voti favorevoli e n. 4 contrari (D'Antuono, Altieri, De Luca e Sassano) , il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Si da atto, infine, che il Consigliere Di Salvia esce dall'aula poco prima della votazione per l'immediata esecutività e i Consiglieri De Luca, Altieri e D'Antuono subito dopo: pertanto i presenti sono n.14.



Statuto sociale

Denominazione - Oggetto - Sede – Durata

ART. 1

1.1 E' costituita una società denominata SAN NICANDRO TRIBUTI S.p.A.

1.2 La società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, è retta dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni del codice civile e dalle norme di legge in materia.

ART. 2

2.1 La società ha per oggetto:

- a) gestione tributi comunali inclusa l'effettuazione di censimenti dei contribuenti, degli immobili e delle esposizioni;
- b) gestione servizio pubbliche affissioni;
- c) gestione entrate patrimoniali comunali, gestione delle sanzioni amministrative e gestione dei parcheggi pubblici;
- d) gestione patrimoniale e finanziaria del patrimonio immobiliare comunale disponibile ed indisponibile e gestione relativi servizi;
- e) interventi di recupero ambientale e riqualificazione del territorio con particolare riguardo alle aree degradate;
- f) rifacimento integrale arredo urbano nel territorio comunale, progettazione sistemazione e ristrutturazione aree verde pubblico e relativi servizi di manutenzione;
- g) manutenzione segnaletica stradale, pubblica illuminazione, edilizia scolastica incluso il rinnovo di arredi e di attrezzature;
- h) promozione e gestione iniziative ed attività relative alle aree turistica, socio



culturale, sportiva e ricreativa;

2.2 L'oggetto sociale potrà essere attuato sia attraverso attività propedeutica e di supporto alle Amministrazioni nei settori operativi sopra citati, sia attraverso gestione diretta degli stessi.

2.3 La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali industriali, mobiliari ed immobiliari che si renderanno utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le acquisizioni di interesse e partecipazioni in consorzi, associazioni, gruppi europei d'interesse economico e in altre imprese e società lucrative e cooperative costituite e costituende.

ART. 3

La società riconosce che la propria missione d'impresa si realizza mediante l'armonizzazione del profitto con il rispetto dei principi etici che si ispirano alla responsabilità sociale:

- a) la società si impegna a dotarsi di un codice di responsabilità sociale, quale strumento di "corporate governance", definendo le norme di natura etica che vincolano la società nei confronti degli interlocutori del gruppo, quali partners, soci, finanziatori, dipendenti, utenti, concorrenti e istituzioni, con l'obiettivo di realizzare un'impresa giusta, parte di un contratto equo con gli stakeholders;
- b) la società si impegna, altresì, alla trasparenza dei propri comportamenti e delle proprie comunicazioni e alla messa a punto di uno schema di bilancio sociale e di responsabilità ambientale costituite e costituende.

ART. 4

4.1 La sede sociale è stabilita nel Comune di San Nicandro Garganico.

4.2 Con deliberazioni assunte a norma di legge e di Statuto si potranno costituire sedi, stabilimenti, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

ART. 5

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2024 e potrà essere



prorogata una o più volte oppure anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Capitale sociale – Azioni – Soci – Recesso

ART. 6

6.1 Il capitale sociale è di Euro 120.000 (centoventimila), diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni nominative del valore nominale di un euro ciascuna. Tali azioni verranno suddivise in due categorie, denominate "A" e "B": quelle della categoria "A" spetteranno quanto alla misura minima del 51% al Comune di San Nicandro Garganico e/o altri Enti Pubblici; le restanti, della categoria "B", gravate dall'obbligo di prestazioni accessorie di cui infra, spetteranno al socio privato ex art. 2435 codice civile.

6.2 Il trasferimento delle azioni potrà avvenire nel rispetto della misura minima prevista per le azioni di categoria A. Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della Società, in misura complessiva non inferiore al 51% dal Comune di San Nicandro Garganico e/o da altro soggetto pubblico. Il resto potrà essere detenuto da altri soci.

Le delibere di aumento del capitale sociale che – attraverso limitazione o soppressione del diritto di opzione spettante ai soci – facessero venire meno il limite del 51% di cui al primo comma del presente articolo saranno considerate invalide ai sensi e per gli effetti del presente statuto.

Parimenti saranno considerati invalidi gli atti di trasferimento della titolarità di azioni che facciano, sempre, venire meno detta percentuale.

In tali casi l'annotazione nel libro dei soci del trasferimento delle azioni o della sottoscrizione dell'aumento di capitale che comportino violazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo deve essere rifiutata.

Per le azioni detenute in violazione di quanto sopra previsto in nessun caso può essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono però computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.



6.3 Addivenendosi ad aumenti del capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai soci, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge, fermo comunque restando l'obbligo di rispettare le misure stabilite al precedente art. 6.2.

6.4 E' consentita l'ammissione quali nuovi soci di altri Enti o soggetti pubblici. Tale ammissione sarà realizzata attraverso aumento e sottoscrizione del capitale sociale e/o attraverso alienazione delle azioni.

Anche per l'aumento di capitale dovrà essere rispettato il criterio di ripartizione che impone il mantenimento minimo del 51% del capitale in favore di soggetti titolari di azioni di categoria A.

6.5 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

6.6 Le azioni di categoria "B", con obbligo di prestazioni accessorie, obbligano il titolare a svolgere l'attività imprenditoriale di gestione dei servizi oggetto di concessione in capo alla Società.

Per quanto non previsto si applicheranno le altre disposizioni dell'art. 2345 Cod. Civ..

Le azioni cui è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Le limitazioni alla circolazione delle azioni nominative di categoria B dovranno risultare espressamente indicate sui relativi certificati azionari, ex art. 2355 bis u.c. codice civile.

Il cedente dovrà darne comunicazione al Presidente del C.d.A. o all'Amministratore Delegato mediante lettera raccomandata; la comunicazione dovrà contenere la proposta di alienazione, l'indicazione del prezzo a cui si intende vendere, le modalità di pagamento e i dati del terzo acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà negare il gradimento ove ritenga l'aspirante socio inidoneo allo svolgimento delle prestazioni accessorie; qualora nei trenta giorni successivi dal ricevimento della comunicazione, al socio



alienante non pervenga alcuna risposta, il gradimento si intenderà concesso.

Il Consiglio di Amministrazione, tramite il proprio Presidente o l'Amministratore Delegato, dopo aver espresso il proprio parere o decorsi i trenta giorni dal ricevimento, provvederà a trasmettere la comunicazione al socio pubblico di maggioranza.

Il/I Socio/i di parte Pubblica, visto il parere del Consiglio d'Amministrazione, e comunque decorso il termine di cui al precedente capoverso, esprimerà il suo gradimento, e quest'ultimo sarà necessario per l'alienazione delle azioni ed anche nell'ipotesi di vendita del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale.

Entro il termine di 90 giorni il socio pubblico di maggioranza dovrà comunicare al socio cedente il gradimento dell'avente causa o motivare il diniego.

Il gradimento potrà essere negato allorché il socio pubblico non reputi sussistere in capo all'avente causa del socio privato i requisiti di capacità finanziaria commerciale tecnica e professionale necessari allo svolgimento dell'attività sociale.

Il socio cedente, ottenuto il gradimento del socio pubblico, potrà alienare la partecipazione posta in vendita ad un terzo acquirente solo al prezzo e alle condizioni contenute nella propria originaria comunicazione, sempreché detta alienazione avvenga entro sei mesi.

6.7 L'inadempimento delle prestazioni accessorie che – anche unitamente ad altre concause - determini la revoca delle concessioni comporterà l'obbligo di risarcimento del danno a favore della Società.

6.8 Il diritto di recesso può essere esercitato nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile. Il recesso non può essere esercitato o se già esercitato è privo di efficacia, se è deliberato lo scioglimento della società. Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, con preavviso di dodici mesi mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato



oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In caso di recesso, il rimborso delle azioni da parte della società al socio receduto non potrà essere inferiore al loro valore venale determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività nonché di ogni altro elemento, circostanza, e/o condizione di cui si tiene normalmente conto in sede di valutazione di partecipazioni azionarie. In caso di disaccordo il valore di liquidazione è determinato sulla base di una relazione giurata predisposta da una società di revisione o da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, la cui nomina avverrà a cura del Consiglio di Amministrazione. Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata o per successione mediante acquisto proporzionale delle azioni da parte degli altri soci o da un soggetto terzo previo gradimento se trattasi di azioni di categoria B come previsto al precedente comma 6, o con l'acquisto da parte della società, utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti di legge. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

Obbligazioni – Strumenti Finanziari

ART. 7

7.1 L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con verbale redatto da un notaio.

7.2 L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci la quale può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

7.3 Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.

7.4 La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo



bilancio approvato. Le obbligazioni destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali, che in caso di successiva circolazione rispondono dell'insolvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali e le obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado non oltre i due terzi del valore degli immobili di proprietà sono escluse dal limite e dal calcolo del limite.

7.5 La società non può ridurre il capitale sociale o distribuire riserve se non vengono rispettati i limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione.

7.6 Nel caso di riduzione delle riserve e del capitale per perdite non possono essere distribuiti utili fino al ripristino dei limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione. La disciplina delle obbligazioni si applica anche agli strumenti finanziari comunque denominati che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

7.7 Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le disposizioni della sezione VII del Codice Civile.

ART. 8

La società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale; i finanziamenti sono comunque facoltativi.

Assemblee

ART. 9

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa, salvo quanto disposto in tema di diritto di recesso.

ART. 10

10.1 L'Assemblea è convocata nella sede sociale o nel luogo, purché in Italia,



che sarà indicato nell'avviso di convocazione comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

10.2 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.3 Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

10.4 Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono risultare iscritti al libro soci al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza. Ogni socio potrà farsi rappresentare all'assemblea da altro socio o da terzi nei limiti dell'art. 2372 Cod. Civ..

10.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento l'Assemblea elegge tra i presenti un Presidente. L'Assemblea nomina un segretario che potrà essere anche non socio.

10.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, salvo i casi in cui l'intervento del Notaio è prescritto dalla legge o venga richiesto dal Presidente dell'Assemblea.

10.7 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a seconda delle materie poste all'ordine del giorno.

10.8 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Tuttavia potrà essere convocata, ai sensi dell'art. 2364 C.C. anche successivamente a detto termine, comunque non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista



dall'art. 2428 le ragioni della dilazione.

10.9 L'Assemblea straordinaria, oltre i casi previsti dalla legge, è indetta dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ne venga reputata l'opportunità.

10.10 E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

10.11 Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

10.12 E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea

ART. 11

11.1 L'assemblea ordinaria, salvo quanto disposto dal successivo articolo 12, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge sia in prima sia in seconda convocazione.

11.2 In prima convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più dei due terzi del capitale sociale.

11.3 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

ART. 12

Possono essere modificati solo con il consenso dei due terzi del capitale sociale il presente art. 12 ed il successivo art. 13.

Amministrazione - Firma sociale - Rappresentanza



ART. 13

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie competenze, ad eccezione solamente di quelle non delegabili ai sensi di legge, ad un Amministratore Delegato.

13.2 Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione è necessario il consenso di tutti i Soci. Ove non sia possibile ottenerlo, si procederà come segue.

I Soci titolari di azioni di categoria "A" avranno diritto a designare due candidati, mentre i Soci titolari di azioni di categoria "B", anche in ragione dello svolgimento delle prestazioni accessorie di cui al precedente art. 6, avranno diritto a designare tre candidati. L'Assemblea eleggerà i candidati così indicati, nominando Presidente uno dei soggetti designati dai Soci titolari di azioni di categoria "A".

In mancanza di designazione dei candidati l'Assemblea procederà liberamente all'elezione.

13.3 I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo pari a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'Assemblea che delibererà in merito alla loro sostituzione, secondo i criteri di nomina degli amministratori sostituiti.

13.4 Al venir meno della maggioranza dei consiglieri in carica decadrà l'intero consiglio, e il Collegio Sindacale dovrà convocare l'Assemblea ordinaria per l'elezione.

13.5 La firma sociale ed i poteri di rappresentanza spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

ART. 14

14.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono avere luogo nella Sede Sociale, ma possono essere tenute anche altrove, purché in Italia.



14.2 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

14.3 Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

14.4 La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della società.

14.5 Di regola, fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza devono decorrere cinque giorni, salvo i casi di urgenza nei quali è ammessa la convocazione anche telegrafica, via telefax, o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno libero prima a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo.

ART. 15

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16

16.1 Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegati hanno tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, ad eccezione solamente dei poteri che per legge o per lo Statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.

16.2 Il compenso annuale all'Organo Amministrativo è determinato dall'assemblea ordinaria dei soci al momento della nomina; le modalità di



ripartizione vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

16.3 Il compenso agli amministratori può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili.

ART. 17

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere scritte in apposito libro e i relativi verbali devono risultare firmati dal Presidente e dal Segretario, nominato anche tra soggetti non appartenenti al Consiglio stesso.

Controllo contabile

ART. 18

18.1 Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ove richiesta dall'Assemblea, salvo quanto previsto nel successivo art. 19.

18.2 Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili.

18.3 L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Sindaci

ART. 19

19.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, nominato e funzionante ai sensi di legge.

19.2 Il socio di minoranza ha diritto ad indicare il Presidente, un membro



effettivo ed uno supplente.

19.3 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

19.4 In deroga a quanto previsto nel precedente art. 18, l'Assemblea, nel caso in cui la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, potrà deliberare l'affidamento del controllo contabile allo stesso Collegio Sindacale.

19.5 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono posseder i requisiti di cui all'art. 2399 codice civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco più anziano.

19.6 I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

19.7 L'Assemblea che nomina i sindaci effettivi ed il Presidente del Consiglio Sindacale determina il compenso loro spettante.

19.8 Le riunioni del Collegio sindacale potranno essere tenute con l'ausilio di mezzi telematici, anche in videoconferenza, a condizione che le modalità di svolgimento delle riunioni non contrastino con le esigenze di corretta esecuzione dell'attività di controllo e con le esigenze di corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Bilancio sociale

ART. 20

20.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e cioè inizia il primo gennaio e termina al trentuno dicembre ogni anno.

20.2 Si conviene gli aggi da riscuotere nell'esercizio dalla società nel rispetto delle attività statutarie – al netto delle competenze da riconoscersi al socio



privato e dei costi di gestione della società risultanti dall'ultimo bilancio approvato – costituiscano corrispettivo specifico disponibile per lo svolgimento dell'attività sul territorio, consistente nell'espletamento di attività di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) dell'art. 2.

20.3 In caso di pluralità di soci istituzionali, l'entità degli aggi come sopra individuati, da destinarsi ai singoli territori comunali per l'esecuzione dei predetti servizi sarà determinata in misura direttamente proporzionale compensi corrisposti alla società dai singoli Enti Pubblici per il servizio di gestione delle entrate, in funzione della loro entità ed in rapporto con la totalità dei compensi conseguiti dalla società.

ART. 21

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a redigere il bilancio sociale che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 22

22.1 L'utile netto risultante dal bilancio, dopo aver prelevato il 5% destinato a riserva legale, fino al raggiungimento di un ammontare pari ad un quinto del capitale sociale, verrà distribuito ai Soci, salvo diversa destinazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, che potrà anche deliberare l'accantonamento dell'utile residuo o di sua quota a costituzione o incremento di riserve statutarie.

22.2 Il bilancio dovrà contenere ed evidenziare tra le passività gli eventuali fondi necessari al completamento dell'attività sul territorio di cui al precedente art. 2, lettere e), f), g), h), i), l).

Scioglimento e liquidazione

ART. 23

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore, e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso, dovranno essere



stabilite dall'Assemblea straordinaria.

Controversie sociali – Clausola Compromissoria

ART. 24

24.1 Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente atto o comunque inerente i rapporti sociali dovesse insorgere fra i soci o aventi causa o con gli organi sociali o la società, escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente.

24.2 Il Collegio arbitrale dovrà decidere in via rituale e secondo diritto.

24.3 La sede dell'arbitrato sarà in Roma.

24.4 La domanda di arbitrato dovrà essere depositata presso il Registro delle Imprese.

24.5 Per quanto non previsto si applicano le norme previste dal D.Lgs.17 gennaio 2003 n.5.

24.6 La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.



sannicandro.org

CAPITOLATO D'ONERI

Relativo all' affidamento della
GESTIONE delle Entrate
TRIBUTARIE – EXTRATRIBUTARIE
e delle Entrate PATRIMONIALI

Allegato B della delibera di Consiglio Comunale n.
65 del 28.12.2004



INDICE

PARTE PRIMA

Art. 1 – Oggetto del presente capitolato	
Art. 2 – Gestione entrate tributarie	
Art. 3 – Servizio pubbliche affissioni	
Art. 3.1 – Manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni.....	
Art. 3.2 – Affissioni d'urgenza	
Art. 3.3 – Affissioni scadute	
Art. 3.4 – Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi	
Art. 3.5 – Consegna degli impianti al termine dell'affidamento	
Art. 4 – Gestione delle entrate patrimoniali	
Art. 5 – Gestione delle sanzioni amministrative	
Art. 6 – Gestione del catasto e della cartografia digitalizzata tramite SIT (sistema informativo territoriale)	
Art. 7 – Corrispettivo del servizio	
Art. 8 – Anticipazioni finanziarie, ICI	
Art. 9 – prestazioni aggiuntive.....	
Art. 10 – Gestione contabile e modalità operative.....	
Art. 11 – Organizzazione del servizio e costituzione dell'ufficio	
Art. 12 – Obblighi della società	
Art. 13 – Obblighi del Comune	

PARTE SECONDA

Art. 14 – Cauzione	
Art. 15 – Divieto di subappalto.....	
Art. 16 – Personale della società	
Art. 17 – Trattamento dei dati personali.....	
Art. 18 – Documenti che fanno parte del contratto	
Art. 19 – vigilanza e controllo da parte del comune	
Art. 20 – Decadenza e risoluzione del contratto.....	
Art. 21 – Controversie	



PARTE PRIMA

ART. 1 - Oggetto del presente Capitolato

Il presente Capitolato è volto a disciplinare lo svolgimento del servizio di gestione entrate comunali, tributarie extratributarie e patrimoniali, più precisamente:

- Gestione, accertamento, liquidazione riscossione e riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- Gestione, accertamento, liquidazione riscossione e riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sulle aree fabbricabili e sui fabbricati rurali;
- Gestione, accertamento, liquidazione riscossione e riscossione coattiva della Tassa Smaltimento Rifiuti ovvero della Tariffa;
- Gestione, accertamento, liquidazione riscossione e riscossione coattiva della Tassa Occupazione Suolo Pubblico ovvero della COSAP;
- Gestione, accertamento, liquidazione riscossione e riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità;
- Gestione, accertamento, liquidazione riscossione e riscossione coattiva dei diritti sulle pubbliche Affissioni;
- Gestione, riscossione e riscossione coattiva delle entrate patrimoniali;
- Gestione, riscossione e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative;
- Attività di rilevazione e censimento di tutte le unità immobiliari e delle aree fabbricabili nonché dei fabbricati rurali che insistono sul territorio Comunale;
- Attività di rilevazione e censimento di tutte le utenze e di tutti i soggetti d'imposta che insistono sul territorio comunale e che sono soggetti al pagamento delle entrate comunali sopra descritte;
- Creazione e gestione del sistema informativo territoriale (SIT) del



ART. 2 - Gestione entrate tributarie

Il servizio avrà riguardo alla gestione in esclusiva dei seguenti tributi:

- Imposta comunale immobili, aree fabbricabili e fabbricati rurali (ICI)
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU)
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)/(COSAP)
- Imposta comunale sulla pubblicità
- Diritti sulle pubbliche affissioni

In relazione a detti tributi l'attività si articolerà in:

- a) gestione ordinaria, consistente nello svolgimento della attività istruttoria e nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi – la cui adozione è di competenza dell'Amministrazione – attinenti all'applicazione dei tributi in oggetto nonché nella messa a disposizione di un servizio di sportello a favore dell'utente;
- b) censimento di tutte le partite soggette ai tributi in questione;
- c) accertamento di tutte le aree di evasione e/o elusione dei tributi in questione con conseguente liquidazione delle somme dovute ed emissione dei relativi avvisi;
- d) riscossione dei tributi;
- e) riscossione coattiva ai sensi del R.D. 639/1910 con conseguenziale esecuzione e successive modificazioni.

Più precisamente:

Per quanto attiene alla gestione ordinaria

- Ricezione delle denunce da parte dei contribuenti.
- Calcolo dell'imposta.
- Emissione del bollettino di CCP per il pagamento ovvero formazione degli elenchi dettagliati per contribuente contenenti l'indicazione delle cifre da pagare in relazione alle denunce effettuate nonché predisposizione ed



invio degli avvisi di scadenza al domicilio dei contribuenti.

- Ricevimento del pubblico per fornire indicazioni, spiegazioni, effettuare modifiche e quant'altro.

Per quanto attiene all'attività di liquidazione

- Verifica della correttezza formale delle denunce ricevute.
- Riscontro dei pagamenti effettuati dai contribuenti.
- Emissione e notifica di "avvisi di liquidazione" in caso di errori formali, ritardati o insufficienti pagamenti.
- Gestione del contenzioso.

Per quanto attiene all'attività di accertamento

- Verifica, attraverso controlli mirati sul posto integrati dalle notizie reperite nelle banche dati, della corrispondenza delle denunce effettuate dai contribuenti (recupero elusione).
- Ricerca, con le stesse modalità del punto precedente, dei cespiti sottratti alla tassazione (recupero dell'evasione).
- Emissione e notifica di "avvisi d'accertamento" nei casi riscontrati di elusione ed evasione, con il recupero delle annualità pregresse non ancora prescritte.
- Gestione del contenzioso con attivazione di strumenti quali l'accertamento con adesione o la rettifica in autotutela, sia con la costituzione in giudizio presso le competenti commissioni tributarie.
- Ricevimento del pubblico per fornire indicazioni, spiegazioni, effettuare modifiche ed attivare un confronto con il contribuente anche al fine di evitare o ridurre il contenzioso con i metodi sopra descritti.

Per quanto riguarda l'attività di riscossione volontaria



- Ricezione e contabilizzazione dei pagamenti effettuati dai contribuenti sia in funzione degli avvisi di scadenza prodotti dall'attività di gestione ordinaria sia derivanti dall'attività di liquidazione ed accertamento.
- Archiviazione ottica (tramite appositi scanner automatici) delle immagini dei bollettini di ccp allibrati dalle poste.
- Rendicontazione analitica dei pagamenti ricevuti.

Per quanto riguarda l'esecuzione del servizio di pubbliche affissioni e consequenziali atti:

- Esecuzione del servizio pubbliche affissioni e consequenziale liquidazione accertamento e riscossione dei relativi diritti.
- Ricezione delle prenotazioni e delle commissioni per l'effettuazione delle affissioni tramite il servizio pubblico.
- Esazione del diritto per le pubbliche affissioni nella misura prevista dal regolamento comunale.
- Materiale affissione dei manifesti consegnati dalla clientela.
- Invio su richiesta della distinta recante le posizioni delle affissioni effettuate alla clientela
- Verifica delle affissioni abusive con relativa deaffissione o copertura del materiale abusivo.
- Deaffissione o copertura delle affissioni scadute.
- Emissione e notifica degli avvisi d'accertamento ai responsabili di affissioni abusive.

La riscossione coattiva delle entrate in affidamento alla società

All'attività ordinaria di gestione, accertamento e riscossione volontaria delle entrate affidate alla società, deve seguire la riscossione coattiva di quegli atti che, regolarmente notificati e diventati esecutivi, non risultano essere stati pagati nei tempi dovuti.

L'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, relativamente alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dei comuni e



delle province ha reintrodotta, in alternativa all'applicazione del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, il sistema previsto dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

Al fine di garantire la semplificazione e lo snellimento delle procedure di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate dovrà essere attuata la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

Ai sensi della legge 22 novembre 2002 n. 65, si provvederà ad eseguire tutte le attività necessarie per giungere alla riscossione coattiva tramite uno o più funzionari della riscossione, messi a disposizione della società ed appositamente abilitati.

Per l'attività sopra descritta è riconosciuto alla società un compenso nella misura del 15% sulle riscossioni conseguite.

Le somme incassate a titolo di rimborso di spese rimarranno di competenza esclusiva della società.

ART. 3 – Servizio pubbliche affissioni

La società deve provvedere all'effettuazione delle affissioni nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 507/93, nonché del Regolamento Comunale negli spazi ad esse appositamente previsti.

E' consentita l'affissione diretta da parte di privati, sugli spazi di loro pertinenza, previo pagamento dell'imposta dovuta.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente alla società che provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.

La società dovrà uniformarsi alle eventuali disposizioni che il Comune potrà impartire in merito allo svolgimento del servizio in genere con particolare riguardo alla tutela del traffico, dell'estetica e del decoro cittadino. L'affissione dei manifesti dovrà avere luogo esclusivamente nei quadri appositamente destinati alle affissioni.

Nessun manifesto potrà essere affisso se non sarà munito, in modo visibile, del bollo a calendario indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto stesso dovrà restare esposto al pubblico.



L'attività si articolerà altresì in:

- a) messa a disposizione di sportello a favore dell'utente;
- b) accertamento di tutte le affissioni abusive con conseguente liquidazione delle somme dovute e segnalazione alla Polizia Municipale per la contestazione delle sanzioni amministrative;
- c) riscossione dei relativi diritti;
- d) riscossione coattiva ex R.D. 639/1910 con consequenziale esecuzione e successive modificazioni.

ART. 3.1 – Manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni

La società assumerà l'obbligo di procedere a proprie cure e spese per l'intera durata dell'affidamento alla manutenzione ordinaria e straordinaria e a tutte le riparazioni occorrenti per ripristinare in stato di perfetta solidità ed estetica tutti gli impianti affissionali inerenti al servizio stesso già esistenti o che saranno impiantati nel corso dell'affidamento.

Resta a carico della società l'obbligo di provvedere al potenziamento degli impianti affissionali nei limiti previsti dalla normativa e nel quadro del Piano Generale degli Impianti.

Al termine dell'affidamento, gli impianti resteranno di proprietà del Comune.

ART. 3.2 – Affissioni d'urgenza

La maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9 del D.Lgs 507/93, per i servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, data la particolarità della prestazione, verrà attribuita per la sua totalità a favore della società.

I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie.

A tale proposito la società è tenuta ad esporre all'interno del proprio ufficio apposita nota informativa.



ART. 3.3 - Affissioni scadute

La società non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa.

Entro 7 giorni dalla data di scadenza dell'affissione la società è tenuta a coprirli con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono essere comunque di grammatura tale da coprire quelli scaduti. Difformemente la società è tenuta alla rimozione dei manifesti scaduti.

ART. 3.4 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

La società dovrà effettuare la deaffissione dei manifesti abusivi.

La società dovrà sostituire gratuitamente i manifesti strappati o, comunque, deteriorati con duplicati ad esso forniti tempestivamente dall'utente della pubblicità e, nel caso di indisponibilità di detti duplicati, dovrà curare di avvertire immediatamente l'utente per la relativa fornitura mantenendo, nel frattempo, libero il relativo spazio, coprendolo con carta da fondo.

ART. 3.5 - Consegna degli impianti al termine dell'affidamento

Al termine dell'affidamento la società è tenuta a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione con l'indicazione di tutte le aggiunte.

Tutti gli impianti posti in opera passeranno nella proprietà e piena disponibilità del Comune.

Il passaggio è da intendersi a titolo gratuito nel caso di raggiunta scadenza dell'affidamento. Qualora l'affidamento terminasse anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, l'Amministrazione riconoscerà alla società i ratei di ammortamento degli impianti non ancora maturati.



ART. 4 – Gestione Entrate Patrimoniali

Il servizio avrà riguardo a tutte le entrate patrimoniali (canoni, tariffe, ecc.) di competenza comunale attualmente riscosse direttamente ed indirettamente dall'Amministrazione.

In relazione a dette entrate l'attività della società consisterà in:

- a) gestione ordinaria, consistente nello svolgimento di attività istruttoria e nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi – la cui adozione è di competenza dell'Amministrazione – attinenti alla riscossione di dette entrate nonché nella messa a disposizione di un servizio di sportello a favore dell'utente;
- b) controllo e censimento di tutte le partite inerenti le entrate in questione e nella conseguente liquidazione delle stesse;
- c) riscossione ordinaria
- d) riscossione coattiva ai sensi del R.D. 639/1910 con conseguenziale esecuzione e successive modificazioni.

Per l'attività sopra descritta è riconosciuto alla società un compenso nella misura del 15% sulle riscossioni conseguite.

Le somme incassate a titolo di rimborso di spese rimarranno di competenza esclusiva della società.

ART. 5 – Gestione Sanzioni Amministrative

Il servizio consiste in:

- a) informatizzazione dei verbali di infrazione;
- b) elaborazione, stampa e postalizzazione per la notifica degli atti di contestazione, con emissione del bollettino di pagamento;
- c) riscossione spontanea;
- d) rendicontazione dei pagamenti spontanei;
- e) riscossione coattiva con emissione e notifica dell'ingiunzione di



- pagamento ed eventuale attivazione degli strumenti cautelari consentiti dalla legge;
- f) esecuzione coattiva;
 - g) rendicontazione dei pagamenti conseguenti alla riscossione coattiva.

Per l'attività sopra descritta è riconosciuto alla società un compenso nella misura del 15% sulle riscossioni conseguite.

Le somme incassate a titolo di rimborso di spese rimarranno di competenza esclusiva della società.

ART.6 –Gestione del catasto e della cartografia digitalizzata tramite Sit (Sistema informativo territoriale)-

Per quanto riguarda l'attività di gestione catastale e SIT il progetto che il socio privato s'impegna a realizzare, sulla base anche di quanto eventualmente prodotto dal SIT del Comune di San Nicandro Garganico consiste nella formazione del Catasto Comunale degli immobili e degli oggetti d'imposta. Per una gestione efficace ed efficiente delle entrate non si può prescindere dalla organizzazione, gestione e certificazione delle informazioni che riguardano i cespiti sia tributari che patrimoniali.

A tal fine il socio privato, attraverso le più moderne tecnologie e le necessarie professionalità, ha come obiettivo strategico la costituzione dell'archivio unico degli immobili che conterrà tutte le informazioni rilevanti dal punto di vista fiscale e patrimoniale.

Il catasto sarà relazionato con tutte le altre informazioni di cui il Comune è proprietario o gestore con le eventuali banche dati di organismi esterni.

La formazione del "Catasto Comunale" si realizza attraverso la verifica, il completamento l'aggiornamento e l'integrazione delle informazioni di origine catastale con le altre banche dati attraverso database relazionali.

Il Comune si impegna a stipulare con l'Agenzia del Territorio apposita convenzione per la quale tutti i costi sono a carico del socio privato.

Di seguito vengono elencate le fasi per la costituzione del "Catasto Comunale":



- a) aggiornamento della cartografia catastale;
- b) Digitalizzazione della cartografia e produzione di mappe collaudate dall'Agenzia del territorio;
- c) Aggiornamento degli archivi del catasto urbano;
- d) Acquisizione delle planimetrie delle unità immobiliari tramite rasterizzazione e/o vettorializzazione e conseguente quantificazione delle superfici;
- e) Aggiornamento delle note di voltura;
- f) Allineamento delle toponomastiche catastali con quelle attualmente vigenti nel Comune.

Le informazioni sopra acquisite verranno messe in relazione con le banche dati provenienti dall'ufficio tributi (ICI e TARSU) dall'anagrafe e dai servizi urbanistici (PRG, Concessioni edilizie).

La tempistica per la realizzazione delle operazioni sopra elencate sarà definita in accordo e dipenderà dalle parti in relazione alle effettive condizioni operative.

ART. 7 – Corrispettivo del Servizio –

Il gettito delle riscossioni di competenza relative all'esercizio precedente a quello di indizione della presente gara risulta essere il seguente :

Euro 850.000 a titolo di ICI

Euro 700.000 a titolo di TARSU + addizionale ex E.C.A.

Euro 50.000 a titolo di TOSAP/COSAP

Euro 26.000 a titolo di ICP e diritti pubblica affissione

La gestione sarà compensata ad aggio su tutte le riscossioni effettuate e precisamente:

- a) per la riscossione "spontanea" saranno applicate percentuali e valori previsti dal D.Lgs. 112/1999 nonché per l'ICI dall'art. 10, comma 3,



D.Lgs. 504/1991 ridotte del 10%;

- b) per l'attività di gestione ordinaria sarà riconosciuto l'aggio del 15% rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta, diritti, tariffe, canoni, sanzioni ed accessori;
- c) per le riscossioni conseguite in esito ad attività di accertamento e di liquidazione o comunque conseguite successivamente alla naturale scadenza delle rispettive rate e non riconducibili a quelle di cui al precedente punto a) sarà riconosciuto l'aggio del 30% rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta, diritti, tariffe, canoni, sanzioni ed accessori.

La gestione sarà compensata ad aggio su tutte le riscossioni effettuate

L'aggio va rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di tributi, diritti, tariffe, canoni, sanzioni ed accessori per tutta la durata contrattuale indipendentemente dalle annualità di competenza.

Ai fini della determinazione del compenso spettante alla società, in applicazione dell'esclusiva ad essa conferita, concorrono anche le somme lorde eventualmente incassate dal Comune direttamente o tramite altri soggetti.

Le somme incassate a titolo di rimborso di spese rimarranno di competenza esclusiva della società.

L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio spettante va assunto al netto dei rimborsi effettuati nei confronti dei contribuenti nello stesso esercizio, o periodo infrannuale, se i rimborsi medesimi riguardano somme incassate in precedenza dalla società, sia a titolo di riscossioni ordinarie sia a seguito dell'attività di accertamento o liquidazione. Se, diversamente, i rimborsi riguardano somme non rimosse dalla società, bensì da altri soggetti a qualsiasi titolo, l'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio va assunto al lordo dei rimborsi medesimi. In ogni caso, qualora i rimborsi abbiano origine da modifiche di legge, decreto o provvedimento dell'autorità centrale o dell'ente locale, l'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio deve essere considerato al lordo dei rimborsi medesimi.



L'ammontare delle riscossioni relative a tutte le entrate oggetto del presente capitolato, escluso l' ICI, le cui modalità di versamento sono disciplinate dall'art. 8 del presente capitolato, saranno effettuate al netto dell'aggio e versate alla Tesoreria Comunale a scadenze trimestrali posticipate ovvero entro i 30 giorni successivi alle sottoindicate scadenze, corredate dai relativi rendiconti.

La gestione contabile è rapportata ad anno solare di riferimento.

Le scadenze trimestrali sopra indicate sono le seguenti:

- 31 marzo
- 30 giugno
- 30 settembre
- 31 dicembre.

Nel caso di affidamento del servizio avente inizio non coincidente con una delle suddette date la frazione iniziale si cumula al primo trimestre intero.

I versamenti saranno effettuati dalla società entro trenta giorni dalle scadenze trimestrali sopra citate.

L'importo rimborsato ai contribuenti dalla società relativamente a somme non riscosse dalla stessa, bensì da altri soggetti a qualsiasi titolo, ovvero derivante da modifiche normative, viene sottratto all'ammontare dovuto al Comune alle scadenze sopra indicate. La società rimborsa gli importi ai contribuenti in funzione di una programmazione che viene comunicata dalla società al Comune annualmente.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dalla società sarà applicata una indennità di mora pari al tasso ufficiale vigente da calcolarsi sugli importi non versati in ragione dei giorni di ritardo.

Nel caso di introduzione, soppressione o variazione di esenzioni ed agevolazioni dovute per Legge o deliberate dal Comune nel corso del contratto che comportino un minor gettito tributario l'aggio dovrà essere raggugliato in misura proporzionale al minore ammontare della riscossione derivante dalle dette variazioni.

Qualora nel corso della durata del contratto dovessero intervenire modificazioni



tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici del contratto nella misura in aumento o in diminuzione del 10%, le parti, di comune accordo, si obbligano a rivedere l'aggio al fine di ricostituire il precedente equilibrio contrattuale.

ART. 8 – Anticipazioni finanziarie ICI

La società dovrà versare al Comune a titolo di anticipazione finanziaria un importo pari all'80% delle riscossioni di competenza dell'anno precedente. Tale importo dovrà corrispondersi in due rate pari al 50% da erogarsi alle seguenti scadenze:

Prima rata :

- Al 20 di giugno verrà erogato un importo pari al 10%
- Al 25 di giugno verrà erogato un importo pari al 20%
- Al 30 di luglio verrà erogato il saldo fino alla concorrenza del 50% della prima rata

Seconda rata :

- Al 10 di dicembre verrà erogato un importo pari al 10%
- Al 15 di dicembre verrà erogato un importo pari al 20%
- Al 30 di gennaio dell'anno successivo verrà erogato il saldo fino alla concorrenza del 50% della seconda rata nonché il saldo di tutte le riscossioni conseguite nell'anno precedente accompagnato dal relativo rendiconto.

ART. 9 – Prestazioni Aggiuntive

L'Ente potrà in corso di esecuzione dell'affidamento avvalersi della società anche per la riscossione di altre entrate comunali, oltre quelle già oggetto del presente capitolato, nonché delle relative attività connesse o complementari, previa adozione e sottoscrizione di separato atto che regoli i rapporti tra le parti.

Si precisa che la Gestione, accertamento, liquidazione riscossione e riscossione



coattiva dei seguenti tributi:

- a. Imposta Comunale Pubblicità (I.c.p.);
- b. diritti di pubblica affissione;
- c. tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP);
- d. TA.R.S.U.G.

Verranno affidati di diritto alla costituenda società mista soltanto alla naturale scadenza della affidamento e in corso.

ART. 10 – Gestione contabile e modalità operative

1. La società dovrà istituire i seguenti documenti:

- a) una serie di bollettari madre-figlia, per stampa meccanizzata, numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal Dirigente competente o suo delegato, da utilizzare per ogni rimborso di imposta o diritto che devono contenere oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del rimborso la somma restituita distinta nelle sue componenti nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso;
- b) un elenco dei contribuenti nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonché nel caso di pagamento rateale il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi nonché il titolo del pagamento;
- c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado);
- d) un registro per stampa meccanizzata delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti vidimato dal Dirigente competente o suo delegato; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati;
- e) una serie di bollettari madre-figlia per stampa meccanizzata, numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati



dal Dirigente competente o suo delegato, su ciascuno dei quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente e all'esaurimento dello stesso il totale delle riscossioni; ciascuna bolletta deve contenere la chiara indicazione del nominativo del contribuente, della causale del pagamento, della somma pagata distinta nelle sue componenti, della firma dell'incaricato della riscossione;

- f) un registro di carico dei bollettari di cui alle lettere a) ed e) preventivamente vidimato dal Dirigente competente o suo delegato, sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco;
- g) un bollettario debitamente vidimato, madre-figlia, per le riscossioni che verranno effettuate tramite assegni o mezzi elettronici di pagamento, quali il bancomat, relativamente ai tributi ICI e TARSU.
- h) Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti indicati nei commi precedenti dovrà essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

3. I documenti previsti nei commi precedenti potranno essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata con idonei stampati opportunamente predisposti e vidimati.

4. Oltre ai documenti previsti al punto 1, la società dovrà provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

- a) dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti;
- b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale riferite alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

5. E' fatto obbligo alla società di istituire un apposito conto corrente



postale specifico per il Comune.

6. Entro trenta giorni dalle scadenze trimestrali di cui all'art. 7 la società dovrà compilare situazioni riepilogative degli incassi effettuati con l'indicazione del tributo, dell'importo e del contribuente.

7. La documentazione di cui agli articoli precedenti dovrà essere conservata presso la singola gestione o presso la direzione amministrativa della società, a disposizione della amministrazione comunale interessata e degli organi competenti al controllo per la durata del contratto e, al termine della stessa, dovrà essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al Comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

ART. 11 – Organizzazione del servizio e costituzione dell'ufficio

La società ha l'obbligo di organizzare il servizio con il personale ed i mezzi che si rendessero necessari in modo da assicurare che lo stesso venga svolto con prontezza, efficienza e senza impedimenti alcuni.

La società predispone l'apertura sul territorio comunale di un proprio ufficio che dovrà restare aperto al pubblico per 5 giorni settimanali con almeno 4 ore antimeridiane e n. 2 ore pomeridiane, almeno per due giorni alla settimana.

Tale ufficio dovrà essere decorosamente arredato e mantenuto a spese della società per tutta la durata dell'affidamento.

La società predispone tutto quanto necessario affinché agli utenti-contribuenti venga prestata la più ampia disponibilità in merito alle richieste, approfondimenti, chiarimenti nel rispetto delle disposizioni in materia dello statuto dei contribuenti.



ART. 12 – Obblighi della società

1. La società assumendo la gestione dei servizi come individuati dagli artt. 2, 3, subentra in tutti i diritti, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
2. La gestione dei servizi medesimi avviene da parte della società in modo autonomo, e nel rispetto degli indirizzi fissati dal presente capitolato;
3. In particolare la società è tenuta a rispettare le disposizioni di legge, quelle contenute nel regolamento per la disciplina delle entrate, nonché nei singoli regolamenti riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento alla stessa;
4. La società dovrà applicare unicamente le tariffe in vigore senza alcuna pretesa di compensi straordinari.
5. La società deve stare in giudizio avverso i ricorsi proposti dai contribuenti ai vari organi di contenzioso e nei diversi gradi di giudizio, è altresì responsabile della programmazione e realizzazione degli interventi di controllo sui contribuenti e di recupero dell'evasione.
6. La società si impegna a svolgere le attività indicate nel presente capitolato con la massima diligenza, professionalità e correttezza .
7. Per tutta la durata dell'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato la società dovrà istituire mantenere in San Nicandro Garganico un ufficio munito di telefono, aperto al pubblico secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente capitolato le cui spese di conduzione saranno esclusivamente a suo carico.
8. La società si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:
 - Uguaglianza: l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione.



- Imparzialità: la società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- Continuità: la società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- Informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalle legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni
- Efficienza ed efficacia: il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
- Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: in base a quanto stabilito dalla legge 27 Luglio 2000 n. 212 la società deve predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni ed in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. La società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili e che i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie con i minori adempimenti, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dalla società dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto che hanno determinato la decisione della stessa.

ART. 13 – Obblighi del Comune–

1. Il Comune si impegna a cooperare con la società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed ad assumere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei lavori oggetto del



presente contratto da parte della società.

2. L'obbligo di cooperare consiste, in particolare:

- Nel mettere a disposizione della società le banche dati ad essa necessarie per la gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate;
- Nella collaborazione da parte degli uffici comunali che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo incidere sull'erogazione dei servizi;
- Nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dalla società stessa;

PARTE SECONDA

ART. 14 - CAUZIONE

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri, la società è tenuta a costituire prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva, costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 10 % del gettito annuo presunto, indicato nel bando di gara e fissato dall'Amministrazione.

La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del servizio; essa è presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva è svincolata alla naturale scadenza dell'affidamento.

La cauzione viene prestata a garanzia:

- del corretto versamento delle somme dovute dalla società al Comune;
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle



obbligazioni stesse.

La società, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuta al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora della società avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa di quest'ultima.

L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto al 50 per cento per il socio privato sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001: 2000, purché riferita ad attività di gestione e ad attività relative alle entrate tributarie ed extratributarie.

ART. 15 – Divieto di subappalto

Alla società è vietato di subappaltare in tutto od in parte il servizio.

ART. 16 – Personale della società

La società dovrà osservare per tutta la durata dell'affidamento nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

La società dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti il trattamento derivante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La società si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in



relazione all'ubicazione del servizio (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n.71, convertito in Legge 25/5/1993 n.151), fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato dai rispettivi istituti, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

Qualora il Comune riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, inadempienze della società in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune procederà alle segnalazioni agli organi interessati ed assegnerà alla società il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Nel caso in cui la società non adempia entro il suddetto termine, il Comune, previa ulteriore diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della stessa e destinerà quota parte della cauzione al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuto affidamento del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Il personale della società dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.

La società dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal decreto legislativo 626/94 e successive integrazioni e modifiche ed, in particolare, il disposto dell'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c, nonché le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 3030.

La società dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e



dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il personale della società dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future, emanate dal Comune committente e agli ordini impartiti dalla società.

In particolare, il personale è tenuto ad un efficiente impegno di riscossione e ad un valido servizio di vigilanza, onde evitare qualunque evasione.

La società è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti. E' altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

ART. 17 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1996, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla società saranno raccolti e conservati presso il servizio Tributi, sito in San Nicandro Garganico, via Nino Rota n. 1, nella responsabilità del Responsabile pro - tempore e, successivamente, presso l'archivio sito nella sede comunale sotto la responsabilità del funzionario preposto. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:

- a. per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'affidamento della gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, la società è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di decadenza dall'affidamento medesimo;

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- a. al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del



- procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- b. a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni e del Dlgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di affidamento di pubblici servizi.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n.675, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune – Amministrazione Comunale di San Nicandro Garganico, con sede in San Nicandro Garganico, Via Nino Rota 1 – titolare del trattamento.

ART. 18 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato d'oneri
- le norme previste nel bando di gara
- la documentazione presentata in sede di gara
- il progetto di gestione inerente la programmazione del servizio redatto dal concorrente e presentato in sede di gara.



ART. 19 – Vigilanza e controllo da parte del Comune

1. I servizi oggetto di contratto saranno svolti sotto la vigilanza dell'Autorità comunale che verificherà l'operato della società ed il rispetto dei tempi e delle modalità di effettuazione della gestione nonché l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione. L'attività di vigilanza sarà svolta dai Responsabili di servizio in conformità alle procedure di controllo che ognuno di essi avrà predisposto in relazione al servizio a lui facente capo e preventivamente trasmesse alla società.
2. La società consentirà ai predetti responsabili di servizio di effettuare, anche per il tramite di propri incaricati, ogni ispezione, controllo e verifica anche all'interno della struttura aziendale, rendendosi sin d'ora disponibile a fornire con prontezza dati ed informazioni richiesti e/o ritenuti utili ai fini della verifica in corso e, infine, tutta la collaborazione necessaria allo svolgimento dell'attività di controllo.

ART. 20 – Decadenza e risoluzione del contratto

La società incorrerà nella decadenza dall'affidamento del servizio gestione entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali:

1. per mancato integrale versamento delle somme dovute per due rate consecutive;
2. per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio: sif-fatte circostanze dovranno aver costituito oggetto di specifica contestazione scritta da parte del Comune entro giorni 10 dal loro verificarsi con facoltà della società di formulare le proprie controdeduzioni entro i successivi 10 giorni.

La società decaduta cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privata di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. Allo scopo l'Autorità comunale diffiderà i contribuenti a non effettuare pagamenti alla società decaduta e procederà all'acquisizione della



documentazione riguardante la gestione redigendo apposito verbale in contraddittorio con la società stessa.

ART. 21 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale rituale, che giudicherà secondo diritto, composto di tre membri da nominarsi uno per ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, di comune accordo tra i primi due. In caso di disaccordo il terzo Arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Lucera su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'Arbitro, l'altra, decorsi inutilmente 10 giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata R.R. , può chiedere al Presidente dell'Organo su indicato la nomina degli altri due.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in San Nicandro Garganico.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 66 DEL 2004

Il Consigliere Zaccagnino: "mi preme evidenziare che un paio di giorni prima della celebrazione del Consiglio Comunale l'Avvocato della controparte ci invia una missiva tendente a variare le condizioni già stabilite. Premesso che questa maggioranza ha intenzione di mettere in esecuzione quanto disposto nella sentenza necessita che i nostri tecnici esprimano il loro parere sulla nuova proposta. Pertanto propongo il ritiro dell'accapo."

Si procede a votazione per il ritiro dell'accapo e si ottiene l'unanimità dei consensi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione, ritira l'accapo per i motivi espressi in narrativa.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 67 DEL 2004

Relazione sull'accapo l'Assessore Marinacci Mario.

Si da atto dell'uscita dall'aula del Consigliere Sassano: pertanto i presenti sono n. 13.

Il Sindaco, On. Nicandro Marinacci,:"un servizio comunale quando è necessario non passa per le forche caudine della Corte dei Conti. E' un servizio che prima costava una cifra, dal 2005 costerà solo 10.000,00 oltre ad altre piccole spese, con un risparmio di € 56.000,00 per l'Ente. All'Amministrazione costerà solo la manutenzione straordinaria, quella ordinaria è a carico degli affidatari."

Il Consigliere Zaccagnino:" quel cartello posto in quella zona senza firma è anonimo. A nome dell'UDC voterò a favore dell'accapo."

Il Consigliere Cervone: "l'accapo va votato perché comporta un notevole risparmio."

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- presso il Comune di San Nicandro Garganico è in funzione il servizio di mattatoio;
- occorre regolamentare tale servizio con un apposito provvedimento formale ed attivando tutte le procedure previste dalla legge per la gestione in concessione del servizio;
- è intenzione dell'Amministrazione gestire detto servizio mediante concessione a terzi, in mancanza di personale comunale da adibire in tal senso;
- il ricorso a tale forma di gestione trova giustificazione anche in ragioni di natura economica e di opportunità sociale;
- Vista la relazione del Responsabile di Ragioneria del 20/12/2004 nella quale si rileva che per l'anno 2003 la gestione di tale servizio è stata



passiva dato che il totale della spesa sostenuta ammonta in Euro 119.170,58 a fronte delle entrate che sono state pari ad Euro 56.673,50;

- Dato atto che l'affidamento in concessione avverrà tramite licitazione privata;
- Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile di Ragioneria;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il Capitolato d'oneri per la gestione del pubblico Macello in San Nicandro Garganico nel testo unito alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Con i seguenti voti a favore (n. 13) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione consiste nella gestione dei locali e degli impianti del mattatoio comunale e nella gestione dei servizi ad esso relativi:

- accesso degli animali e sosta di stazionamento;
- macellazione del bestiame autorizzato (servizio di mattazione e scuoiatura, toelettatura e macellazione, con selezione di carni fresche destinate all'alimentazione umana);
- raccolta, trasporto e smaltimento sottoprodotti e scarti di macellazione;
- raccolta, trasporto e smaltimento liquido ematico, anche infetto;
- trasporto carni macellate;
- pulizia locali e piazzale;
- disinfestazione e derattizzazione locali e servizi annessi;
- autocontrollo;
- manutenzione ordinaria dell'immobile;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di celle frigorifere, depuratore, impianti ed attrezzature.

L'elenco di cui sopra è indicativo. Ogni altra minore operazione o particolare tecnico che nel frattempo venga messo a punto dovrà essere ritenuto compreso nella lavorazione da svolgere, che dovrà rendere all'utente un servizio efficiente, completo, moderno e tale da ispirare incondizionata fiducia.

ART. 2

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario svolgerà l'attività di macellazione utilizzando le attrezzature e gli impianti presenti presso la struttura e con altri di sua proprietà garantendo il funzionamento del servizio di macellazione per almeno tre giorni alla settimana e l'introduzione degli animali in orari prestabiliti.

Tutte le operazioni elencate all'art. 1 dovranno essere eseguite conformemente alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme del regolamento di polizia veterinaria, della legge 508/92 e del D. Lgs. n. 296/94 (e successive modifiche ed integrazioni).

La macellazione del bestiame dovrà avvenire "a regola d'arte" e nel pieno rispetto delle disposizioni del veterinario responsabile della ASL competente.



Il concessionario dovrà curare la manutenzione ordinaria.

La pulizia dei locali e del piazzale dovrà essere espletata al termine di ogni turno di macellazione ed in tutti i casi necessari, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Sono a carico del concedente le spese concernenti il consumo di acqua ed energia elettrica, riscaldamento, gas, disinfestazione e derattizzazione, gasolio. Sono a carico del concessionario le spese varie concernenti la manutenzione frigoriferi e attrezzature, pulizia, trasporto carni, raccolta e trasporto degli scarti e sottoprodotti della macellazione e del sangue, basso ed alto rischio, vigilanza, custodia e a quant'altro attinente l'oggetto dell'appalto, subentrando al Comune di San Nicandro Garganico nei relativi contratti esistenti entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula del contratto.

In particolare, il concessionario dovrà provvedere direttamente od attraverso ditte specializzate allo smaltimento dei rifiuti speciali, sottoprodotti o scarti di macellazione e del liquido ematico, categorie a basso ed alto rischio od ulteriori classificazioni scaturente da successive regolamentazioni..

La ditta concessionaria, su richiesta del Responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente, dovrà garantire la macellazione speciale d'urgenza e a tal fine dovrà fornire agli Uffici competenti il numero telefonico al quale potrà essere rintracciato in qualsiasi momento il responsabile della stessa ditta o un suo delegato.

ART. 3

TARIFFE E RAPPORTI FINANZIARI

Le tariffe saranno determinate dal concessionario in relazione ai costi di gestione per consentire comunque l'ottenimento di un risultato di gestione positivo. Entro il 30 aprile di ogni anno il concessionario dovrà inviare al Comune una copia del bilancio relativo all'esercizio precedente accompagnato da apposita relazione finanziaria inerente al servizio in concessione.

Il Comune di San Nicandro Garganico si riserva la facoltà di effettuare interventi di rinnovo degli impianti e delle attrezzature per la macellazione a fronte di un progetto di ampliamento dell'attività, sia dal lato della produttività che dell'occupazione.

ART. 4

AFFIDAMENTO

L'affidamento della concessione avverrà tramite licitazione privata a favore della ditta che presenterà l'offerta complessivamente più vantaggiosa, espressa in valori assoluti. Detta offerta, riferita all'intero periodo della concessione, potrà essere articolata esprimendo l'eventuale onere a carico del Comune per i due anni di concessione, quale contributo all'avviamento dell'attività, con il limite massimo di Euro 10.000,00 per il primo anno ed Euro 7.500 per il secondo anno. L'offerta potrà, altresì, prevedere un canone di concessione che la ditta intende offrire all'Ente.



ART. 5
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA LICITAZIONE PRIVATA

Per poter partecipare alla licitazione privata le ditte, alla data di pubblicazione dell'avviso di gara, devono possedere i seguenti requisiti:

- aver già svolto, presso analoghe strutture, attività di mattazione e scuoiatura, toelettatura e macellazione,
- essere in possesso di almeno un automezzo idoneo al trasporto delle carni regolarmente autorizzato;
- essere in possesso di mezzi e/o attrezzature idonee alla raccolta e al trasporto di scarti, sottoprodotti e liquido ematico, ad alto e basso rischio;

ART. 6
RESIDUI DELLA LAVORAZIONE

I materiali di scarto residui della lavorazione e delle stalle, da destinare allo smaltimento, divengono di proprietà del concessionario che ne ha la piena disponibilità e che provvede alla loro raccolta, stoccaggio ed eventuale conservazione e commercializzazione.

La raccolta e la lavorazione di detti materiali ha carattere di lavorazione "in proprio" e deve essere eseguita nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti e non deve in alcun modo interferire sulle prestazioni da eseguire per il Macello, che dovranno avere sempre la precedenza su quelle fatte in proprio.

ART. 7
PERSONALE

La ditta concessionaria dovrà garantire un numero sufficiente, qualificato ed adeguato di unità lavorative per lo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 1. Dette unità lavorative dovranno prioritariamente essere reperite tra i residenti del Comune di San Nicandro Garganico.

Tutto il personale utilizzato nel servizio in concessione dovrà operare con gli indumenti e tutte le altre protezioni previste per il particolare tipo di attività, in conformità alle leggi sulla sicurezza dei lavoratori. Ogni addetto dovrà tenere, in servizio, un comportamento corretto e rispettoso e dovrà collaborare attivamente per il buon andamento della lavorazione.

Il Comune di San Nicandro Garganico è estraneo a tutti i rapporti intercorrenti tra concessionario e proprio personale.

La ditta concessionaria è tenuta ad osservare tutte le norme attuali e future nei confronti del proprio personale, in particolare a riguardo a:

- contratto di lavoro e relative integrazioni locali;
- assicurazioni previdenziali ed assistenziali;
- rispetto norme di sicurezza sul lavoro ed adozione del relativo piano di sicurezza;



- assicurazione contro gli infortuni e i danni a terzi.

ART. 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario incorrerà nella decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- inattività superiore a tre mesi e non giustificata da cause tecniche o altri motivi ritenuti validi dall'Amministrazione comunale;
- infrazioni gravi a leggi o disposizioni regolamentari o a norme regolanti i rapporti con il personale dipendente;
- per scioglimento della società, fallimento od altra procedura concorsuale;
- per aver conferito, senza alcuna autorizzazione del Comune il servizio in subappalto totale o parziale;
- per danneggiamento volontario agli impianti affidati in gestione;

Prima di pervenire alla revoca della concessione l'Amministrazione diffiderà il concessionario ad adempiere entro un congruo termine e procederà alla revoca nel caso tale termine sia decorso senza esito positivo e senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

In tal caso, il concessionario cesserà con effetto immediato dalla conduzione del servizio.

La decisione della revoca comporterà per la ditta la perdita del deposito cauzionale ed il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune per ogni altro eventuale danno, spesa e pregiudizio che dovessero derivare al Comune stesso.

ART. 9.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di due, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima, o in caso di revoca.

La ditta concessionaria, al termine del rapporto contrattuale, rinuncia alla concessione dei locali, degli impianti e delle attrezzature di proprietà del Comune, con l'obbligo di restituirli in buone condizioni, rinunciando ad ogni pretesa su eventuali interventi migliorativi.

ART. 10

CAUZIONE

A garanzia del corretto espletamento del servizio e dell'osservanza degli obblighi contrattuali derivanti dal conferimento della concessione il



concessionario dovrà, prima della stipula del contratto, presentare una cauzione di € 3.000/00.

La cauzione prestata mediante fideiussione dovrà contenere esplicito impegno dell'Istituto bancario o dell'Impresa di assicurazione a versare la somma stessa alla tesoreria comunale, nel caso in cui debba essere incamerata.

Nel caso di cauzione prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa, la stessa dovrà essere conforme al testo approvato dell'Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici.

Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio, pena la revoca della concessione.

La cauzione sarà svincolata esclusivamente dietro autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

ART. 11 CONTROLLI SULL'ATTIVITA'

I controlli sull'attività saranno effettuati in prima istanza tramite l'opera dei medici veterinari in servizio presso la struttura, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il personale comunale effettuerà controlli per quanto riguarda il rispetto delle procedure amministrative del processo di macellazione e la cura e la manutenzione dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature e il trattamento del personale.

A tal proposito la cooperativa dovrà segnalare al Comune ogni intervento manutentivo che intende effettuare per mantenere la perfetta funzionalità della struttura.

La ditta dovrà, altresì, comunicare al Comune gli orari di svolgimento dell'attività e con tempestività ogni eventuale modifica.

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato comporterà l'elevazione delle seguenti sanzioni:

- € 750,00 per ogni settimana di ritardo nelle singole manutenzioni;
- € 51,00 per l'accertamento di infrazioni agli orari comunicati;
- € 250,00 per ogni giorno di chiusura, non motivata, del Pubblico Macello;
- € 515,00 per ogni infrazione alle norme igienico-sanitarie.

ART. 12

ESECUZIONE IN DANNO E

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'applicazione delle sopra citate sanzioni non impedisce al Comune di procedere in via autonoma all'esecuzione dell'attività o dell'intervento manutentivo interamente a carico della ditta, qualora ritardasse ulteriormente l'esecuzione dell'attività.



Il Comune di San Nicandro Garganico, per notevoli e ripetute deficienze c/o gravi inadempienze, si riserva il diritto alla risoluzione del contratto in danno, nelle forme amministrative di legge, a prescindere dalle sanzioni citate al precedente articolo.

ART. 13

ULTERIORI ONERI A CARICO
DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna ad usare le attrezzature e gli impianti del Macello con cura e diligenza; risponderà peraltro di ogni mancanza, danno, rottura o manomissione causati da imperizia, negligenza o imprudenza.

La valutazione di eventuali danni verrà fatta dal responsabile del Settore comunale competente che stabilirà le modalità per la riparazione o la refusione.

Sono a carico del concessionario l'acquisizione di tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni necessari per l'espletamento del servizio e la gestione degli impianti in questione, con ciò liberando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente ad omissioni o violazioni delle norme vigenti in materia.

ART. 14
AFFITTO MATTATOIO

La concessionaria si impegna a stipulare con il Comune di San Nicandro Garganico contratto di affitto dei locali adibiti a mattatoio con tutti gli arredi ed attrezzi che lo corredano. Dei locali, beni mobili ed attrezzature verrà redatto verbale di consegna e presa in carico che sarà allegato al contratto di affitto. Per l'affitto si conviene un canone annuo simbolico di € 100/00.

ART. 15
RISORSE PATRIMONIALI

Prima dell'avvio dell'attività da parte del concessionario si procederà alla redazione di un verbale di consegna dei locali, degli impianti e delle attrezzature dal quale dovrà risultare lo stato di conservazione ed efficienza degli stessi ed il relativo elenco.

Tale verbale dovrà essere sottoscritto dal concessionario e dal Responsabile Comunale competente o da un tecnico dipendente del Comune appositamente incaricato.

ART. 16
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese per la stipula e registrazione del contratto di affidamento,



compresi bolli, diritti di segreteria ecc., sono a totale carico della concessionaria, senza diritto ad alcuna rivalsa.

**ART. 17
DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

Per tutti gli effetti inerenti e conseguenti l'aggiudicazione del servizio di cui al presente capitolato il concessionario dovrà eleggere domicilio presso

La comunicazione e le notificazioni saranno effettuate tramite lettera raccomandata A.R., ove non disposto diversamente da norme vigenti.

**ART. 18
FORO COMPETENTE**

In caso di contenzioso è competente il foro di Lucera.

**ART. 19
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Per tutto quanto non contenuto nel presente capitolato si fa rinvio alle vigenti norme di legge.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 68 DEL 2004

Il Consigliere Pignatelli ne chiede il rinvio per approfondimenti.

Si procede a votazione e si ottiene l'unanimità dei consensi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione, rinvia l'accapo.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 69 DEL 2004

Relaziona sull'accapo il Sindaco chiedendone la votazione anche per l'immediata esecutività.

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 3 Settore Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTA lettura della sottoindicata deliberazione adottata dalla Giunta Municipale in via d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale;

VISTO l'Art. 175 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile;

RICONOSCIUTI esistenti gli estremi dell'urgenza e ritenuto che la Giunta Comunale ha opportunamente provveduto nell'interesse del Comune;

Dato atto che il risultato della votazione effettuato a scrutinio palese per alzata di mano è stato il seguente:

Presenti e votanti n. 13

Voti Favorevoli n. 13, espressi nei modi e forme di legge;

Con i voti su indicati,

DELIBERA

1. di ratificare a tutti gli effetti il seguente atto: Deliberazione G.C. n. 184 del 30/11/2004 "Variazione al Bilancio".
2. di rendere il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile.